



# Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

D.R. n. 845 del 19/05/2022

Prot. n. 36430 del 19/05/2022

Titolo I - Classe 3

Oggetto: Emanazione nuovo "*Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca*"

## IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989 n.168 di "*Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*" e, in particolare, l'art.6, comma 6;
- VISTO** lo "*Statuto*" di Ateneo vigente alla data del presente atto;
- VISTO** l'art.19 della Legge 30 dicembre 2010 n.240 (c.d. Legge GELMINI) vigente alla data del presente atto;
- VISTO** il "*Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca*" emanato con D.R. n.488 del 24.7.2013 e modificato con D.R. n.2734 del 15.6.2018, con D.R. n.485 dell'8.4.2019 e con D.R. n.933/2020;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n.45 relativo al "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";
- VISTO** il nuovo "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*" emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con Decreto MUR 14 dicembre 2021 n.226, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie generale- n.308 del 29 dicembre 2021 ed in vigore dal 13 gennaio 2022;
- TENUTO CONTO** in particolare del comma 1 dell'art.17 (relativo alle "*Disposizioni finali e transitorie*") a tenore del quale "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n.45*";
- CONSIDERATO** il Regolamento *de quo* è stato adottato in applicazione del Decreto Ministeriale n.45/2013;
- RITENUTO** necessario riformulare il testo di detto Regolamento al fine di allineare la disciplina di questo Ateneo in *subiecta materia* alla nuova normativa ministeriale entro la scadenza del 13 marzo 2022 (ossia entro i sessanta giorni fissati dalla Direzione Generale del MUR degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio e comunicati con nota acquisita al protocollo di Ateneo il 7 gennaio 2022 al n.332);
- RICHIAMATA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 10.3.2022 (Rep. n.86/2022) con cui è stato espresso parere favorevole sui contenuti del nuovo testo regolamentare;
- RICHIAMATA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 10.3.2022 (Rep. n.51/2022), con cui è stato approvato il Regolamento *de quo*;
- RISERVATA** l'eventualità di successive modifiche e/o integrazioni al richiamato Regolamento qualora necessarie a seguito della adozione ministeriale delle linee guida concernenti gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di Dottorato allo stato ancora in fase di elaborazione da parte dell'ANVUR;



# Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

## DECRETA

**ART.1** - È emanato il nuovo "*Regolamento in materia di dottorato di ricerca*", allegato al presente Decreto.

**ART.2** - Il Regolamento di cui all'art.1 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto. Da tale data cesseranno di avere efficacia le disposizioni di cui al precedente "*Regolamento sul dottorato di ricerca*" emanato con D.R. n.488 del 24.7.2013 e modificato con D.R. n.2734 del 15.6.2018, con D.R. n.485 dell'8.4.2019 e con D.R. n.933/2020.

**IL RETTORE**  
**(Prof. Sergio CAPUTI)**



**REGOLAMENTO DI ATENEО SUL DOTTORATO DI RICERCA**

**INDICE**

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione dei Corsi di Dottorato
- Art. 3 – Accredimento e attivazione dei corsi
- Art. 4 – Requisiti per l'accredimento dei corsi e delle sedi
- Art. 5 – Dottorato in convenzione con altre Università e adesione a Dottorati istituiti da altre Università
- Art. 6 – Partecipazione dell'Ateneo a Consorzi finalizzati all'istituzione di Dottorati
- Art. 7 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere
- Art. 8 – Dottorato industriale
- Art. 9 – Dottorato di interesse nazionale
- Art. 10 – Accesso al Dottorato
- Art. 11 – Ammissione ai Corsi
- Art. 12 – Scuola Superiore
- Art. 13 – Durata, Organi e funzionamento dei Corsi
- Art. 14 – Conseguimento del titolo
- Art. 15 – Diritti e doveri dei dottorandi
- Art. 16 – Raccordo tra i corsi di Dottorato e le Scuole di specializzazione mediche
- Art. 17 – Borse di studio
- Art. 18 – Tasse e Contributi per l'accesso e la frequenza
- Art. 19 – Finanziamento dei Dottorati
- Art. 20 – Fondo di Ateneo per il funzionamento dei Dottorati
- Art. 21 – Proprietà dei risultati della ricerca e diritto di autore
- Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

## **ART. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

Il Dottorato di ricerca rappresenta il terzo livello di studi ed il massimo grado di istruzione universitaria e vede quale proprio obiettivo la preparazione alla metodologia per la ricerca scientifica avanzata.

La frequenza dei Corsi fornisce le competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività e dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, così contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Il presente Regolamento disciplina i Corsi di Dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) in applicazione dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n.210, così come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in conformità al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 (d'ora in avanti Decreto).

## **ART. 2 - - Istituzione dei Corsi di Dottorato**

1. La proposta di istituzione di un corso di Dottorato è curata dalla Scuola Superiore "G. d'Annunzio" (d'ora in poi "Scuola Superiore") quale struttura autonoma attraverso la quale l'Ateneo organizza i corsi di Dottorato, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del presente Regolamento.
2. La Scuola Superiore è struttura autonoma di Ateneo finalizzata alla gestione delle risorse destinate alle attività di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo. Alla Scuola Superiore spettano compiti di:
  - a) valutazione delle richieste di istituzione dei Corsi presentate dai Dipartimenti verificando la sussistenza dei requisiti di cui all'art.4 del D.M. 226/2021,
  - b) coordinamento dei corsi e gestione delle attività comuni, mentre restano in capo all'Ateneo la titolarità dei corsi nonché l'accreditamento dei corsi e delle sedi.
3. La proposta istitutiva dei Corsi deve contenere, in particolare, le seguenti indicazioni:
  - a) la titolarità del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula;
  - b) le tematiche del corso riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici nonché chiaramente definiti; gli obiettivi formativi e le relative attività;
  - c) la durata del Corso,
  - d) il manifesto delle attività didattiche e scientifiche,
  - e) l'apporto in termini di docenza e la presenza di un Collegio dei docenti formato nel rispetto del disposto di cui al successivo articolo 4,
  - f) la disponibilità di risorse finanziarie che garantiscano la sostenibilità del corso, inclusa l'attribuzione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo;
  - g) la disponibilità dell'Ateneo di strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, inclusi laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.

## **ART. 3 – Accredimento e attivazione dei Corsi**

1. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 226/2021 I corsi di Dottorato sono attivati previo accreditamento concesso dal MUR su conforme parere dell'ANVUR.
2. L'Ateneo può richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
  - a. altre Università italiane o università estere con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - b. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
  - c. istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del Decreto, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - d. imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;

- e. pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione;
- 3. Nella domanda di accreditamento dei corsi di Dottorato, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto, è indicato il numero complessivo di posti previsti per ciascun corso di dottorato. Tale numero può essere incrementato dietro motivata richiesta del coordinatore del Corso durante il periodo di vigenza dell'accREDITamento. La domanda di accREDITamento può avere ad oggetto anche singoli curricula di Corsi già accREDITati.
- 4. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano la richiesta di accREDITamento in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso, in coerenza con il piano di sviluppo della ricerca e della didattica, tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie. Le deliberazioni sono assunte sulla base della proposta avanzata dalla Scuola Superiore di cui al precedente art. 2, nonché del parere del Nucleo di Valutazione, che verifica il possesso dei requisiti necessari per l'accREDITamento.
- 5. L'attivazione del corso di Dottorato è disposta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

#### **ART. 4 - Requisiti per l'accREDITamento dei corsi e delle sedi**

- 1. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 226/2021, costituiscono requisiti necessari per l'accREDITamento dei Corsi e delle sedi di Dottorato:
  - a. la presenza di un collegio del dottorato costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici. Il collegio è costituito per almeno la metà dei componenti da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
  - b. i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
  - c. il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
  - d. fermo restando quanto previsto ai punti a, b, c, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
  - e. per ciascun ciclo di dottorato da attivare, la disponibilità di un numero medio calcolato a livello di Ateneo di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Al fine di soddisfare il predetto requisito possono essere computate altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, comunque destinate a borse di studio. Nel caso di dottorati attivati da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
  - f. congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
  - g. strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio

- e di ricerca dei dottorandi adeguate al numero di borse di studio previste ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- h. attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
  - i. attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
  - j. un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli *Standard* per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
2. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessanti negli stessi termini di cui al comma 3, la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati. In caso di revoca dell'accreditamento, l'Ateneo è tenuto a sospendere con effetto immediato l'attivazione del nuovo ciclo del/dei Corso/i di Dottorato interessati.
  3. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui all'art.5, comma 5 del Decreto, l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Decreto per ciascun componente del collegio.

#### **ART. 5 - Dottorato in convenzione con altre Università e adesione a Dottorati istituiti da altre Università**

1. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. n. 226/2021, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di Dottorato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso ed il contributo di borse di studio.
2. Nell'ambito delle convenzioni tra Università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
3. Per i professori e ricercatori di altra Università la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato dall'Ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'Università di appartenenza.
4. In caso di adesione a Dottorati istituiti da altre Università occorre prevedere nella relativa convenzione, nel rispetto del principio generale di reciprocità, l'adeguamento dell'Ateneo alle disposizioni in materia di Dottorato della sede amministrativa esterna e concordare le modalità di nomina delle Commissioni sia per l'accesso che per gli esami finali, nonché la possibilità di rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
5. L'adesione è disposta con decreto del Rettore su proposta della Scuola Superiore, che valuta le richieste avanzate dai Dipartimenti interessati, nonché da un congruo numero di docenti, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano la coerenza del corso con il piano di sviluppo della ricerca e della didattica, dello Statuto e la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

6. La proposta di adesione deve contenere, in particolare:
  - a. la titolazione del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula;
  - b. le tematiche del corso riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti; gli obiettivi formativi e le relative attività;
  - c. l'apporto in termini di docenza e l'indicazione del responsabile locale;
  - d. la disponibilità di risorse finanziarie che garantiscono la sostenibilità del corso, inclusa la possibile attribuzione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo;
  - e. il o i Dipartimenti (e/o altre Strutture) dell'Ateneo che garantiscono la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
  - f. i criteri di distribuzione delle borse fra le sedi;
  - g. le modalità di nomina delle Commissioni sia per l'accesso che per gli esami finali;
  - h. l'eventuale rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

#### **ART. 6 - Partecipazione dell'Ateneo a consorzi finalizzati all'istituzione di Dottorati**

1. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di Dottorato da parte dei Consorzi di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. n. 226/2021, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, ferme le garanzie di elevata qualificazione culturale e scientifica del Dottorato proposto, le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi, in maniera continuativa, un'effettiva condivisione di strutture e attività didattiche e di ricerca, nonché reciprocità nella messa a disposizione delle risorse.
2. Negli accordi di istituzione o di rinnovo dei Dottorati consortili occorre prevedere, in particolare, i criteri di distribuzione delle borse fra le sedi e l'attribuzione dei relativi oneri finanziari, la disponibilità di risorse umane, strutturali e finanziarie, nonché concordare le modalità di nomina delle Commissioni sia per l'accesso che per gli esami finali e l'eventuale possibilità di rilascio del titolo di Dottore di ricerca congiunto tra le istituzioni universitarie partecipanti al consorzio.
3. I consorzi disciplinano con proprio Regolamento i corsi di Dottorato.
4. La partecipazione al consorzio è disposta con decreto del Rettore, su proposta della Scuola Superiore, che valuta le richieste avanzate dai Dipartimenti interessati, nonché da un congruo numero di docenti, previe delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano la coerenza del corso con il piano di sviluppo della ricerca e della didattica e la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
5. La proposta di partecipazione deve contenere:
  - a. la titolazione del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula;
  - b. le tematiche del corso riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti; gli obiettivi formativi e le relative attività;
  - c. l'apporto in termini di docenza e l'indicazione del responsabile locale;
  - d. la disponibilità di risorse finanziarie che garantiscono la sostenibilità del corso, inclusa la possibile attribuzione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo;
  - e. il o i Dipartimenti (e/o altre Strutture) dell'Ateneo che garantiscono la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
  - f. i criteri di distribuzione delle borse fra le sedi;
  - g. le modalità di nomina delle Commissioni sia per l'accesso che per gli esami finali;
  - h. l'eventuale rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

### **ART. 7- Dottorato in convenzione con istituzioni estere**

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Ateneo può attivare, previo accreditamento ai sensi del D.M. n. 226/2021, corsi di Dottorato con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio generale di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedono una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

### **ART. 8 - Dottorato industriale**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
  - a. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
  - b. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
  - c. i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
  - a. indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
  - b. destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

### **ART. 9 Dottorato di interesse nazionale**

1. È definito di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
  - a. contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
  - b. prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più

Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;

- c. prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
  - d. prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del Decreto, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
2. I soggetti di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 11 del Decreto assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 10 del presente regolamento, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

#### **ART. 10 - Accesso al Dottorato**

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta selezione pubblica almeno una volta all'anno. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
2. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Non possono accedere ai posti programmati per ciascun corso i dottorandi iscritti allo stesso o ad altro Dottorato, né i Dottori di ricerca.
4. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi *test* riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Qualora il bando riservi una quota di posti a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, potranno essere stabilite modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formate, in tal caso, graduatorie separate. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione.

Il bando deve indicare:

- a. la titolatura del Dottorato, la durata, l'eventuale articolazione in curricula ed il numero dei posti disponibili per ciascun corso;
- b. i Dipartimenti, le istituzioni, le altre Università, gli enti di ricerca pubblici o privati, le imprese consorziate o convenzionate concorrenti al Dottorato;
- c. il nominativo del Coordinatore e dei responsabili degli eventuali curricula;
- d. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli nonché le modalità di svolgimento delle prove. Può essere previsto che la prova orale venga sostenuta a distanza in modalità telematica.
- e. criteri di valutazione dei titoli e delle prove alla luce del disposto di cui all'art. 9 comma 1 del Decreto in forza del quale possono essere banditi posti senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa;
- f. il numero di borse di studio programmate ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Decreto, nonché dei contratti di apprendistato di cui all'art. 5 del D.L. 14 settembre 2011, n. 167, di eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Ateneo, inclusi gli assegni di

ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240 del 2010 che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, con la specificazione del numero di eventuali borse a tema vincolato.

- g. l'indicazione delle tasse e dei contributi dovuti dai dottorandi per l'accesso e la frequenza del Corso;
  - h. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - i. i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
  - j. i criteri per la formazione della/e graduatoria/e di merito;
  - k. termini e modalità di immatricolazione ai Corsi;
  - l. i diritti e i doveri dei dottorandi;
  - m. le modalità di conseguimento del titolo.
5. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a studenti laureati in Università estere. Le altre forme di finanziamento devono essere di importo almeno equivalente a quello delle borse di dottorato, nel rispetto dei tempi di relativa erogazione. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di Dottorato accreditati.

#### ART. 11 - Ammissione ai Corsi

1. Le prove di ammissione si svolgono secondo criteri scelti preliminarmente dal Collegio e specificatamente indicati nel bando secondo una delle seguenti modalità:
  - a. per titoli ed esami (prova scritta, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale, ed orale),
  - b. per titoli e prova orale
2. Sono titoli valutabili:
  - a. il "diploma supplement" della laurea (o, in sua assenza, l'elenco degli esami sostenuti nell'ambito del corso di laurea con relativa votazione);
  - b. la tesi di laurea;
  - c. lettere di presentazione (massimo 2), redatte in lingua italiana o inglese, e sottoscritte da un docente universitario o da un esperto della materia, esterni al collegio del Dottorato prescelto;
  - d. eventuali pubblicazioni;
  - e. eventuali titoli di studio post-lauream ed esperienze lavorative coerenti con il Dottorato prescelto;
  - f. ogni altro titolo ritenuto pertinente dal Collegio.
3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su proposta della Scuola Superiore, sentito il Collegio del Dottorato interessato, ed è formata da un minimo di tre componenti individuati tra i professori e ricercatori universitari appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Alle Commissioni possono essere aggiunti non più di due esperti di comprovata qualificazione, italiani o stranieri, anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati a legislazione vigente. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. Le eventuali spese relative alla mobilità dei membri della Commissione sono a carico del dottorato.
4. La prova di ammissione si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 60/100. La Commissione redige apposito verbale indicando i criteri di valutazione utilizzati e il relativo peso nella valutazione complessiva, il punteggio attribuito a ciascun candidato e la/e graduatoria/e di merito. Nel caso in cui un Dottorato sia articolato in curricula, il candidato deve esprimere la preferenza per un unico curriculum e, secondo quanto deciso dal Collegio e specificatamente indicato nel bando, verrà formata una graduatoria generale del dottorato ed ulteriori graduatorie riferite ai singoli curricula. Il candidato verrà ammesso al curriculum prescelto tenuto conto della posizione di merito rivestita nella graduatoria generale del dottorato e di quella riferita al curriculum per il quale ha concorso. Nel caso in cui un dottorato preveda borse di studio vincolate a specifici temi, verranno tenute specifiche prove suppletive da parte dei candidati che ne abbiano fatta richiesta. In tal caso, oltre alla graduatoria del Corso di dottorato, verranno formate distinte graduatorie per ciascuno dei temi vincolati. La borsa di studio a tema vincolato verrà assegnata a seconda del posizionamento nelle specifiche graduatorie di merito.

5. Le graduatorie sono rese pubbliche mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio di Ateneo e sulla pagina web della Scuola Superiore.
6. Le prove di ammissione devono concludersi entro i termini normativamente prescritti. I candidati classificati in posizione utile nella graduatoria sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La mancata regolarizzazione dell'iscrizione entro tale termine vale quale automatica rinuncia al posto. I posti vacanti sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria di merito previa comunicazione agli interessati. I subentranti sono tenuti ad immatricolarsi entro tre giorni dalla comunicazione.
7. Sono ammessi al dottorato in soprannumero, purché idonei nel concorso di ammissione:
  - a. i titolari di assegni di collaborazione ad attività di ricerca o di contratti di studio e/o ricerca assimilabili all'assegno a qualsiasi titolo conferiti;
  - b. i laureati provenienti da Atenei esteri, in possesso di una borsa di studio assegnata dal Ministero degli Affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali.

#### Art. 12 - Scuola Superiore

L'Ateneo organizza i corsi di Dottorato per il tramite della Scuola Superiore e può partecipare a Scuole di dottorato nazionali e internazionali.

La Scuola Superiore, quale struttura autonoma finalizzata ex art. 57 dello Statuto alla gestione delle risorse dirette stanziare dall'Ateneo per le attività di formazione per la ricerca e lo sviluppo, si occupa di:

- a. raccogliere e valutare le richieste avanzate dai dipartimenti interessati verificando la sussistenza dei requisiti e proporre l'istituzione dei corsi di dottorato;
- b. proporre agli Organi Accademici la partecipazione dell'Ateneo a Consorzi con altre Università e con enti di ricerca pubblici e privati finalizzati all'istituzione di dottorati di ricerca, nonché a dottorati istituiti da altre Università;
- c. curare gli aspetti organizzativi dei dottorati dell'Ateneo, nonché, per la parte di spettanza curare le attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione: 1. disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico dei dottorandi, 2. nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, 3. della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- d. curare le attività di monitoraggio degli sbocchi professionali dei dottori di ricerca;
- e. promuovere l'internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato e la mobilità internazionale dei dottorandi in entrata e in uscita.

#### ART. 13 - Durata, Organi e funzionamento dei Corsi

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente regolamento.
2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali *curricula*, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
3. Sono organi del corso di dottorato il collegio dei docenti e il coordinatore.  
**Il collegio dei docenti** è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente può partecipare ad un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, inclusi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale.  
 La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata alla nulla osta della struttura di appartenenza.  
 In particolare, il collegio:
  - a. nomina al suo interno il Coordinatore del Dottorato, nonché i responsabili degli eventuali curricula;

- b. accetta le domande di partecipazione al Collegio avanzate dai soggetti legittimati ad accedervi, previa verifica della coerenza del macrosettore di appartenenza con gli obiettivi formativi del corso, nonché del possesso dei risultati di ricerca richiesti ai fini dell'accreditamento del corso,
- c. definisce i criteri e le modalità della valutazione dei titoli e della prova di ammissione al Dottorato e, se sono previste prove scritte e/o orali, anche con indicazione di data, ora e sede delle stesse;
- d. fornisce alla Scuola Superiore ogni informazione utile al fine di verificare la disponibilità delle risorse finanziarie e delle strutture umane, operative e scientifiche che garantiscono la sostenibilità del corso;
- e. assegna un supervisore e uno o più co-supervisori a ciascun dottorando di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo,
- f. rilascia ai dottorandi il nulla-osta alla effettuazione dello svolgimento di attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro i limiti massimi previsti dal D.M. 226/2021, attività di didattica integrativa;
- g. autorizza i dottorandi a svolgere altre attività;
- h. autorizza i dottorandi ad effettuare prestazioni di lavoro al di fuori del progetto formativo ove giudicate compatibili e coerenti con l'attività del Dottorato;
- i. nomina due docenti di elevata qualificazione esterni al Collegio chiamati alla valutazione delle tesi,
- j. delibera nelle altre materie rimesse alla sua competenza dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia di dottorato;
- k. propone i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici di accesso e finale.

Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia pure a tempo pieno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3 del Decreto. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. La durata del mandato è triennale con possibilità di riconferma nell'incarico per max ulteriori due mandati. Nel caso di dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il Collegio designa, al suo interno, il nuovo Coordinatore e ne comunica la nomina alla Scuola Superiore.

#### **Il Coordinatore:**

- a. ha la responsabilità didattica e scientifica del Corso, ne sovrintende il funzionamento e ne coordina le attività,
  - b. convoca e presiede il Collegio ed attua le relative deliberazioni;
  - c. predispose una relazione annuale sull'andamento del Corso da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti,
  - d. nomina, entro un mese dall'inizio dell'incarico, tra i professori o ricercatori di ruolo, un vice coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché in caso di anticipata cessazione dall'ufficio, sino all'insediamento del nuovo eletto,
  - e. comunica alla Scuola Superiore l'inizio delle attività, i nominativi dei supervisori per ogni singolo dottorando, la titolarità e tipologia delle borse di studio assegnate;
  - f. adotta i provvedimenti d'urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio,
  - g. espleta le funzioni delegategli dal Collegio.
4. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **ART. 14 - Conseguimento del titolo**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi,

redatta in lingua inglese.

2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
3. La discussione si svolge pubblicamente dinanzi a una commissione nominata con le modalità stabilite nel regolamento del dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode. Non possono essere componenti della Commissione i supervisor e i co-supervisor.
4. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
5. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere altresì decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso l'estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo.
6. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
7. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 4, 5 e 6 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
8. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate dal *diploma supplement* allegato al diploma finale.

La certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus" potrà essere rilasciata dall'Ateneo, quando sussistano le seguenti condizioni: a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due revisori, nominati dal Collegio e appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi dell'U.E. Le relazioni dei revisori saranno allegate al verbale dell'esame finale per il candidato; b) presenza nella Commissione per l'esame finale di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria straniera dell'U.E.; c) parte della discussione in una delle lingue ufficiali dell'U.E.; d) periodo di lavoro e di ricerca svolto all'estero della durata di almeno tre mesi in un Paese dell'U.E.

Nel caso di accordi specifici di co-tutela o di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi. Le spese relative alla mobilità dei componenti della Commissione sono a carico del dottorato.

Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Ateneo ne deposita copia in formato elettronico nell'Anagrafe ministeriale. L'Ateneo, inoltre, archivia e rende consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto e ne cura il deposito presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Previa autorizzazione del collegio dei docenti possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia.

## ART. 15 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per i dipendenti pubblici dal successivo comma 6 e per i dipendenti di imprese dall'art. 5 del presente Regolamento. Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad altro Dottorato, corso di studio o corso di specializzazione, master di primo e secondo livello, in Italia e all'estero, fermo restando quanto previsto per gli iscritti ai corsi di specializzazione medica dall'art. 16 del presente Regolamento, e fatta salva ogni altra situazione autorizzata dal Ministero.
2. Il collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato previa valutazione di compatibilità delle medesime con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il limite massimo di reddito del dottorando compatibile con la borsa di studio, non può in ogni caso essere superiore all'importo della borsa medesima.
3. I dottorandi sono coperti contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro, dall'assicurazione obbligatoria esistente presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile dell'Università, dalla polizza R.C.T. stipulata con primaria compagnia di assicurazione. Le coperture assicurative operano solo per gli eventi che accadano nell'ambito delle attività del Corso, ivi compreso il periodo che va dalla conclusione della frequenza fino alla discussione della tesi.
4. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
5. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
6. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al *budget* per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 17, comma 3 del presente regolamento.
7. Resta ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
8. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima. Tale autorizzazione è da ritenersi non necessaria nel periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di dottorato e l'esame finale.
9. I dottorandi sono sottoposti a verifica annuale del completamento del programma delle attività previste per l'anno precedente. Il mancato superamento della verifica annuale implica la mancata erogazione della borsa di studio, se goduta, e la decadenza dal Dottorato.
10. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D. M. 12 luglio 2007, n. 247.
11. È prevista la sospensione del Dottorato nei casi di maternità, paternità e malattia, per adozione e affidamento, per assunzione a tempo determinato/indeterminato presso la pubblica amministrazione durante il periodo di prova, per percorso di formazione per gli insegnanti, per lo svolgimento del servizio

militare/civile, nonché per l'espletamento di un periodo di studio o di lavoro che non sia incompatibile con una ripresa successiva del corso di Dottorato previa autorizzazione del Collegio e comunque per un massimo di 6 mesi. Durante i periodi di sospensione non è erogata la borsa di studio. I periodi di sospensione devono essere integralmente recuperati con modalità stabilite dal Collegio.

12. Per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi il Collegio di Dottorato è integrato da un rappresentante dei dottorandi.
13. Il dottorando senza borsa di studio può fruire di borse o altre forme di supporto finanziate da terzi.
14. Nel periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di dottorato e l'esame finale, ivi compreso il periodo di rinvio, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa e, fino alla dissertazione pubblica della tesi mantiene lo status di dottorando con la conseguente possibilità di avvalersi delle strutture necessarie per il completamento dell'attività di studio e di ricerca.  
Il dottorando non in regola con il versamento delle tasse e dei contributi non può svolgere alcuna attività connessa al corso, né essere ammesso a sostenere l'esame finale.

#### **ART. 16 - Raccordo tra i corsi di Dottorato e le Scuole di specializzazione mediche**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 del presente regolamento è prevista la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
  - b. incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.
2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la eventuale domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
3. L'eventuale diniego all'accoglimento della domanda di riduzione delle attività dottorali va motivata dal collegio dei docenti del corso di dottorato in forma scritta.

#### **ART. 17 - Borse di studio**

1. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono annualmente rinnovate con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è comunque reinvestito per il finanziamento di dottorati di ricerca.
2. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
3. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in cotutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 del Decreto, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa

di studio, è assicurato al dottorando un *budget* di misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.

4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
5. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del Decreto non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
6. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennità di mobilità a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi. Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data d'inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa può essere elevato a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi in misura non superiore al 50%.

Il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente il limite di reddito personale complessivo lordo annuo per la fruizione delle borse di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima. Il dottorando titolare di borsa che superi il limite di reddito personale, deve restituire le rate della borsa di studio percepite nell'anno di riferimento e versare la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio prevista per l'anno di riferimento.

Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare al Dottorato oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza borsa: in questo caso, deve versare all'Ateneo la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio prevista per l'anno di riferimento. La rinuncia alla borsa vale per tutta la durata residua del Dottorato.

La parte residua della borsa, qualora risulti pari o superiore a dodici mesi, potrà essere assegnata, previa autorizzazione del Collegio, al primo dottorando non borsista in posizione di merito utile nella graduatoria di riferimento; se di misura inferiore, la parte residua della borsa resta nella disponibilità dell'Ateneo.

#### **ART. 18 - Tasse e Contributi per l'accesso e la frequenza**

Gli iscritti sono tenuti al pagamento della Tassa Regionale per il diritto allo Studio e di un contributo per l'accesso e la frequenza dei Corsi di Dottorato nella misura determinata annualmente dagli Organi Accademici ed indicata nel Regolamento Tasse e Contributi allegato al Manifesto degli Studi dell'Anno Accademico di riferimento.

#### **ART. 19 - Finanziamento dei Dottorati**

La Scuola Superiore propone agli Organi Accademici la ripartizione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto e delle eventuali modifiche e/o integrazioni previste da successiva disciplina ministeriale.

#### **ART. 20 - Fondo di Ateneo per il funzionamento dei Dottorati**

1. Su indicazione della Scuola Superiore, il Senato Accademico propone annualmente al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione di adeguate risorse per il funzionamento dei singoli corsi di Dottorato, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali svolte dalla Scuola medesima. Il fondo per il funzionamento dei Dottorati viene ripartito tra i corsi attivati, anche tenuto conto del numero dei dottorandi, e viene trasferito per una gestione non inferiore a due cicli consecutivi al dipartimento indicato dal Coordinatore e dal Collegio proponenti il Corso.
2. Il fondo è utilizzato esclusivamente per fare fronte alle spese per:
  - a. l'organizzazione di seminari e conferenze su temi attinenti il programma del Dottorato, incluse mobilità e indennità di missione dei docenti esterni;
  - b. la mobilità dei membri della Commissione di ammissione e della Commissione finale del Dottorato;

3. I Dipartimenti interessati possono assegnare risorse aggiuntive per il funzionamento dei Dottorati di interesse.

#### **ART. 21 - Proprietà dei risultati della ricerca e diritto di autore**

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca sono disciplinati dal "Regolamento sulla composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la Valorizzazione della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico (CVRTT)", emanato con D.R. n.416 del 24.3.2015; per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio al Codice della Proprietà Industriale (D.L.vo n.30/2005) e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 22 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione nell'Albo Pretorio on line dell'Ateneo. Da tale data cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al Regolamento sui dottorati di ricerca emanato con D.R. n. 488/2013 e ss.mm.ii.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano a partire dal XXXVIII ciclo.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme del D.M. n. 226/2021.